



Riunione del 6 novembre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 17**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente-Estensore
- Avv. Valeria Coppola - Componente

**14.13.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
GRETA CICOLARI – atleta**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **CICOLARI Greta:** "A) *Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto Fipav, 19 RAT e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, aggredito verbalmente il luogo aperto al pubblico, in data 10.08.2013, il tesserato Viserta Ferdinando, apostrofandolo in modo arrogante e provocatorio e rivolgendogli fantasiose accuse millantando informazioni avute in ambito federale. Contestata l'aggravante di cui alla lettera D dell'art. 49 Reg. Giur.*" B) *Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto Fipav, 19 RAT e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, veicolato tramite il social network Twitter frasi allusivamente offensive e denigratorie nei confronti del D.T. Squadre Nazionali Femminili Beach Volley, Sig. Lissandro Dias Carvalho, apostrofato come caprone neo o uomo nero. Contestate le aggravanti di cui alle lettere B, D, e F dell'Art. 49 Reg. Giur.*"

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'atleta incolpata per l'udienza del 06 Novembre 2013, ove presenziavano il rappresentante della Procura Federale, Avv. Mario Tobia, e per l'incolpata l'Avv. Michele Pontecorvo giusta delega agli atti del procedimento.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle conclusioni formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;



- Preso atto della memoria difensiva depositata dal legale dell'incolpata innanzi alla Procura Federale;
- Udito il difensore dell'incolpata e preso atto delle conclusioni;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 23.09.2013, a mezzo della quale il Segretario Generale FIPAV, sottoponeva all'attenzione della Procura Federale, per quanto di competenza, il tenore delle affermazioni contenute nel testo di alcuni messaggi redatti dall'atleta Greta Cicolari e dalla stessa veicolati tramite il Social Network Twitter, nonché da una informativa, a firma del tecnico federale Ferdinando Viserta, in ordine a quanto accaduto nel corso di un incontro da questi avuto con l'atleta Cicolari in data 10.08.2013.

La Procura Federale, aperta l'indagine relativa al procedimento con l'acquisizione dei predetti documenti, comunicava apposito atto di incolpazione cui faceva seguito memoria difensiva dell'incolpata nel contesto della quale richiedeva di essere ascoltata sui fatti oggetto di contestazione.

Una volta acquisite e raccolte a verbale le dichiarazioni dell'atleta, la Procura Federale, ritenendo esaurita la fase istruttoria, deferiva innanzi a questa Commissione l'odierna incolpata con i differenti capi di incolpazione, A) e B), riportati in epigrafe.

Tanto premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente gli atti oggetto del procedimento, ritiene di condividere le argomentazioni sostenute dalla Procura Federale nei limiti di seguito prospettati, in ragione della condotta posta in essere dall'odierna incolpata, la cui disamina si ritiene di dover separare in forza dei differenti profili di responsabilità disciplinare che emergono dai capi di incolpazione contrassegnati con le lettere A) e B), di cui in epigrafe.

In merito ai fatti oggetto del capo di incolpazione contrassegnato con la lettera A), si ritiene che la condotta posta in essere dall'atleta Cicolari sia meritevole di adeguata censura, in quanto si ritengono violati i principi di lealtà e probità cardini dell'ordinamento FIPAV.

In tale occasione, infatti, secondo quanto emerge dalla dettagliata ricostruzione dei fatti operata dal Tecnico Federale Sig. Ferdinando Viserta nella informativa del 13.08.2013 agli atti, della cui veridicità non si ha motivo di dubitare, l'atleta Cicolari ha indubbiamente tenuto un comportamento contrario ai richiamati principi, allorché, con atteggiamento aggressivo e irrispettoso - desumibile anche dal tenore delle frasi testualmente riportate - si rivolgeva al predetto tecnico calunniando apertamente il C.T. Lissandro Dias Carvalho, millantando, oltretutto, informazioni asseritamente apprese in ambito federale.



In particolare, le frasi del tipo “guarda che Liss parla male di te, ha sempre parlato male di te..... io ho delle persone dentro la federazione che me lo hanno detto ricordati che tu e tutti gli altri dello staff siete fuori dalla nazionale..... a fine anno sarete fuori.....” devono considerarsi in assoluta distonia ed in palese contrasto con i regolamenti federali e con i principi di lealtà e correttezza - che devono essere rispettati da ogni tesserato in ogni contesto e sede - in quanto tendenti ad ingenerare, per chi le ascolta, falsi convincimenti che coinvolgono l'onore, la credibilità e la serietà dell'intero movimento pallavolistico e della Federazione.

La argomentazioni difensive dell'incolpata a riguardo si ritengono non condivisibili e non possono trovare accoglimento, in quanto, la asserita genericità del capo di incolpazione viene in ogni caso assorbita dalla ricostruzione operata dall'atleta dei fatti contestati che, pur negando di aver profferito le frasi riportate dal tecnico federale virgolettate, sostanzialmente conferma sotto un profilo temporale e con diverse modalità l'incontro con il predetto tecnico.

Nel merito, la Commissione ritiene assolutamente credibile la versione dei fatti riportata dal Tecnico Federale Viserta nella propria informativa, non emergendo alcun motivo di attrito o disaccordo che potesse giustificare una siffatta comunicazione, tanto più che l'atleta Cicolari ha confermato gli stretti rapporti di amicizia che la legano da tempo con il predetto Tecnico Federale.

L'elasticità dell'ordinamento domestico, consente una ampia discrezionalità e valutazione delle circostanze di un procedimento che in questo caso portano questa Commissione a ritenere sussistenti i profili di responsabilità disciplinare contestati all'atleta Cicolari per la vicenda in esame, con esclusione della contestata aggravante di cui alla lettera D dell'art. 49 Reg. Giur., non ritenendo sussisterne i presupposti.

Venendo ora all'esame ai fatti oggetto del capo di incolpazione contrassegnato con la lettera B), parimenti, si ritiene che la condotta posta in essere dall'atleta Cicolari sia meritevole di adeguata censura, in quanto si ritengono violati, anche in questo caso, i principi di lealtà e probità cardini dell'ordinamento FIPAV.

I tweet “postati” dalla Cicolari, infatti, la cui copia è depositata agli atti del procedimento, si ritengono palealmente finalizzati a denigrare la figura del C.T. Lissandro Dias Carvalho, in concomitanza con alcune divergenze avute dalla predetta atleta con lo staff tecnico federale.

In proposito, la ricostruzione della vicenda operata dall'atleta nella propria memoria difensiva, si ritiene inverosimile e non credibile, allorché viene affermato che i termini “caprone nero” e “uomo nero” erano destinati al compagno della Cicolari, l'atleta Dimitri Lauwers, di origine nordeuropea.

Così come la documentazione prodotta dalla difesa - i tweet tra i predetti atleti - si ritiene non sia sufficiente a superare il convincimento di questa Commissione, considerata la concomitanza degli stessi con la lettera di risoluzione contrattuale del 25.09.2013, inviata dal Presidente Fipav all'atleta Cicolari, nella quale, tra le altre questioni, veniva già evidenziato e contestato che le esternazioni



dell'atleta, mediante social network, dovevano ritenersi lesive dell'immagine e decoro di soggetti appartenenti allo staff federale.

Ritenute non sussistenti le aggravanti contestate di cui alle lett. b) e d) di cui all'art. 49 Reg. Giur. e applicabile, invece, l'aggravante di cui alla lett. f) del medesimo art. 49 Reg. Giur., per aver commesso il fatto per tramite di mezzo di diffusione, si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico della tesserata Greta CICOLARI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi sei.

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

Roma, 14 novembre 2013